

**COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI**

**Spett.le**  
**COMUNE di RIVA DEL GARDA**  
**Provincia di Trento**

**OGGETTO: Parere sulla proposta modifica del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) con decorrenza dal 1° gennaio 2023**

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune, dott. Luigino Di Fabio, dott.ssa Maria Iargunkina e dott. Alberto Fia nominati con delibera del Consiglio comunale n. 17 dd. 27/11/2020

**PREMESSO**

- Che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali.
- Con deliberazione consiliare n. 249 dd. 06/03/2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 29/03/2022.
- Gli art. 2 e 3 della legge provinciale n. 20 dd. 29/12/2022 (legge provinciale di stabilità per l'anno 2023) sono state introdotte delle modifiche alla normativa sull'IMIS di cui alla legge provinciale 30/12/2014 n. 14.
- Di conseguenza si rende necessario provvedere ad adeguare anche il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMIS recependo, in primis, le modifiche apportate dalla Provincia, con particolare riferimento alle nuove modalità per il beneficio dell'agevolazione di abitazione principale e contestualmente introducendo alcune altre variazioni che si rendono opportune per rendere il regolamento più chiaro e permetterne una più corretta applicazione.
- Di seguito si riassumono le modifiche maggiormente significative che vengono proposte:
  - Art. 5bis – viene introdotto un nuovo articolo che dà possibilità al Comune, con apposita deliberazione, di prevedere aliquote agevolate per le fattispecie previste dall'articolo 8 comma 2 della L.P. 14/2014. In questo modo non sarà più necessario continuare a modificare il Regolamento ogni qualvolta la normativa introduce delle agevolazioni. Sarà sufficiente richiamare l'agevolazione interessata nella delibera che stabilisce le aliquote dell'anno. Tale delibera in mancanza di modifiche vale anche per gli anni successivi,
  - Art. 6 comma 8 - viene modificata cessazione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità da inizio lavori di risanamento edilizio a data di validità dei provvedimenti che autorizzano l'intervento edilizio. La modifica si è resa necessaria in quanto la norma prevede questi termini. Precedentemente per un riporto relativo ad anni precedenti (l'errore è presente anche nel regolamento tipo del Consorzio dei Comuni) erano erroneamente indicati termini diversi.

- Art. 7 – vengono riscritte i più punti le modalità ed i contenuti delle comunicazioni dei contribuenti. Tali modifiche riguardano in particolare il trattamento agevolato per abitazione principale e gli immobili compresi nelle procedure di liquidazione giudiziale.
- Art. 13 - con l'attuale rialzo dei tassi di interesse e del tasso di interesse legale, il quale risulta attualmente pari al 5%, l'Amministrazione comunale ritiene di modificare le disposizioni per la determinazione degli interessi dovuti dai contribuenti, inserendo una modalità dinamica in base al valore del tasso legale di interesse. Nello specifico misura annua degli interessi, nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui all'art. 10 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sarà stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applicherà il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.
- vengono introdotte alcune modifiche di carattere lessicale e formale per rendere il testo maggiormente comprensibile.
- L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
- A tal proposito vale rammentare che l'art. 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali.

#### VISTO

- la proposta di deliberazione di modifica del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.);
- la modifiche al regolamento e la bozza del Regolamento così come modificato e composto di n. 17 articoli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Programmazione Bilancio e Contabilità del Comune di Riva del Garda;

#### CONSIDERATO CHE

- la gestione dell'I.M.I.S. è affidata alla società "in house" Gestel srl in forza del disciplinare di servizio già in essere precedentemente per la COSAP e in scadenza al prossimo 31/12/2024;

tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) n. 7, del D.Lgs. 267/2000

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla sopracitata proposta di deliberazione di modifica del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.).

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Luigino Di Fabio

Mariia Iargunkina

Alberto Fia

Documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993).